PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 5

La somma consentita a mutuo puo' dall'istituto mutuante essere somministrata in una volta sola o in piu' rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione e riparazione dello stabile danneggiato.

In quest'ultimo caso il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, si limita al pagamento dell'interesse delle somme effettivamente anticipate.

Quando viene compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa va aggiunta la parte degli interessi capitalizzati e non pagati che eccede il contributo dello Stato, di cui nel paragrafo precedente.

Il periodo di ammortamento di mutui somministrati in piu' rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 1, deve comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it